



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO sulla TUTELA degli ANIMALI dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie

Approvato con Deliberazione di Consiglio Unione n. 14 del 09.04.2019

REGOLAMENTO

Sulla TUTELA DEGLI ANIMALI

Adottato con Deliberazione Consiglio Unione n. 14. del 09/04/2019



Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

1. L'Unione dei comuni Valli e Delizie, che d'ora in avanti sarà definita Unione, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la presenza e la cura nel proprio territorio degli animali nel rispetto delle caratteristiche naturali, fisiche ed etologiche; riconosce a tutte le specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche proprie della specie di appartenenza.
2. L'Unione individua nella tutela degli animali uno strumento utile all'educazione della popolazione al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie e gli individui più vulnerabili.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, i Comuni promuovono e sostengono iniziative e interventi che riguardino tutte le popolazioni animali presenti sul territorio.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. L'Unione, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali. La libertà di esercitare tali attività è inoltre un utile strumento per lo sviluppo della personalità, in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. L'Unione promuove politiche concrete di rispetto per gli animali, utilizzando idonei strumenti per garantire a essi adeguate possibilità di esistenza.
3. L'Unione intende quindi valorizzare la tradizione e la cultura animalista della città incoraggiando forme espressive volte ad incrementare l'educazione al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 8261 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione delle normative vigenti il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi e uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

1 Art. 823 - Condizione giuridica del demanio pubblico

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (Cod. Nav. 30 e seguenti, 694 e seguenti). Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà (948 e seguenti) e del possesso (1168 e seguenti) regolati dal presente codice.

Art. 826 - Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni

I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica (Costit. 843), le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari (Cod. Nav. 745) e le navi da guerra.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a pubblico servizio.

NOTA Gli artt. 1, 2 e 3, L. 27 dicembre 1977, n. 968, riportano quanto segue:

Art. 1 - La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale.

Art. 2 - Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo e altri ungulati di cui le regioni ai sensi del successivo art. 12 vietano l'abbattimento. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

Art. 3 - In conformità di quanto previsto dai precedenti artt. 1 e 2 è vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellazione. E' altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge".

3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita funzioni di vigilanza, anche attraverso la Polizia Locale dell'Unione, verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio dell'Unione.

4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

5. Il Sindaco, per comprovati motivi di urgenza, può derogare al presente regolamento dell'Unione adottando specifiche ordinanze locali.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. L'Unione riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero ispirate al rispetto di tutte le specie animali e promuove iniziative a tutela delle condizioni di sopravvivenza delle stesse.

2. L'Unione, in base alla L. 281/91 e s.m.i. ed alle L.R. 27/2000, 5/2005 e 3/2013:

a) promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

b) si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

c) condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

d) tutela gli animali d'affezione che vivono in libertà, i quali non possono essere usati a scopo di sperimentazione; è vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione.

e) promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non diversamente specificata nel presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati e invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 6 - Definizione di animale da compagnia.

1. Ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 5 del 17 febbraio 2005 e ss.mm., per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato a esserlo, dall'uomo, per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari.

2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:

a) gli animali da compagnia e di affezione, così come definiti dalle leggi statali, dal diritto comunitario e dagli accordi vigenti;

b) gli esemplari tenuti per tali fini e appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, e successive modifiche,

ratificata ai sensi della *legge 19 dicembre 1975, n. 874* e dal *Regolamento (CE) n. 338/97* del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.

Art. 7 – Ambito di Applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio dei comuni dell'Unione Valli e Delizie.
2. Le norme previste dai successivi articoli 9, 10 e 11 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale.

Art. 8 - Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione;
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - d) alla detenzione di volatili a uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - e) alle attività di disinfezione e derattizzazione;
 - f) a tutte quelle altre attività autorizzate da specifiche norme legislative.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 - Detenzione di animali.

1. Il proprietario, l'accompagnatore o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dell'animale da lui condotto.
2. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
3. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
4. Gli animali, liberi o di proprietà, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme, possono essere soppressi per eutanasia solo se risultino incurabili o gravemente malati. Ciò deve risultare da una attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all'Ordine professionale, che provvede alla soppressione.
5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
6. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole.
7. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:
 - a) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata, e facilmente accessibili;
 - b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;

- d) fermo restando quanto previsto alle lettere a), b) e c), a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi;
- e) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
- f) a garantire un ricovero i cui requisiti strutturali minimi non differiscano da quelli previsti per i reparti di ricovero ordinario dei canili e gattili autorizzati su territorio regionale.
8. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, così da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.
9. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
10. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione Europea e della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).
11. per le norme tecniche di attuazione, in particolare per le modalità di allevamento, è fatto integrale riferimento alla Delibera G.R. 27 marzo 2006, n. 394, emanata in attuazione della Legge regionale n. 5/2006, art. 4.

Art. 10 - Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali o che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, come percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche ingiustificati per l'impiego, specie o età (violazione art. 727 del Codice Penale).
4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
5. E' vietato tenere cani e altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati e rialzata da terra e dotata di un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, cioè posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, o ad una continua esposizione solare, specie nei periodi di maggior calura, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. Gli animali devono anche essere protetti da illuminazione forzata e da eccessivi rumori.
6. E' vietato tenere costantemente animali in terrazze o balconi di dimensioni non proporzionate ai soggetti, isolarli in rimesse, cantine o box in lamiera chiusi su quattro lati, o comunque segregarli in contenitori inadatti, anche se posti all'interno di edifici.
7. E' vietato detenere animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e di uccelli e piccoli roditori, ad eccezione dei casi previsti dal successivo art. 17.
8. E' vietato l'addestramento finalizzato al combattimento tra animali. E' altresì vietato addestrare animali ricorrendo a violenze – anche mediante l'uso di strumenti cruenti, come collari elettrici, con punte, ecc. –, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
9. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme.
10. E' vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali ai cani, di razza e non, nonché l'asportazione delle unghie ai gatti, considerando tali pratiche atti di maltrattamento. I veterinari che contravvengono alla presente disposizione verranno segnalati all'Ordine dei

Medici Veterinari della Provincia di Ferrara per quanto di competenza, a carico dei quali verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

11. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente, e in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali. I veterinari sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'Azienda USL i casi di animali che presentino ferite da combattimento.

12. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.

13. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, all'interno dei bagagliai delle auto. E' altresì vietato lasciare i cani chiusi all'interno dell'abitacolo dei mezzi di trasporto quando manchino le condizioni di benessere per l'animale.

14. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

15. Qualora il tempo di trasporto dovesse superare le quattro ore, devono essere previste soste per l'abbeverata.

16. E' vietata l'applicazione su qualsiasi animale di misure costrittive, e/o accorgimenti innaturali, anche in occasione di gare, competizioni, corse o qualsiasi iniziativa in cui vengano utilizzati animali.

Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. E' fatto divieto sul territorio dell'Unione molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti, dalle norme sanitarie e da autorizzati piani d'intervento a tutela della salute pubblica, che disciplinano l'esercizio della caccia e della pesca.

2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, a esclusione delle rane di interesse alimentare (rane verdi), sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 12 - Abbandono di animali.

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico (violazione art. 727 del Codice Penale).

2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 13 - Avvelenamento di animali.

1. E' proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione Comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di tossico usato, se accertato, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale. Si applicheranno i protocolli operativi concordati a livello di Autorità provinciali.

4. Gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di sostanze velenose che possono essere usate per il confezionamento di bocconi, potranno vendere o consegnare detti prodotti solamente a coloro che siano in possesso di apposito tesserino per la manipolazione di sostanze velenose, le cui generalità dovranno essere annotate su apposito registro rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica.

Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio dell'Unione, secondo i regolamenti adottati dagli enti gestori.

2. Nei veicoli è consentito, in base alle condizioni previste del gestore del servizio pubblico, il trasporto di animali domestici. Il trasporto può essere vietato in caso di notevole affollamento delle vetture se ciò arreca disagio agli altri viaggiatori.

3. Ove l'animale trasportato insudici o deteriori il veicolo, la persona che lo detiene e trasporta è tenuta al risarcimento dei danni causati.

4. Sono sempre ammessi i cani che accompagnano le persone non vedenti.

5. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

6. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

Art. 15 - Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali in cattivo stato di salute o comunque detenuti in evidenti condizioni di insufficiente benessere, per la pratica dell'accattonaggio.

2. Gli animali domestici rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati e affidati al canile municipale.

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare o offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, durante fiere, sagre, lotterie, luna park e manifestazioni simili.

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1, viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

3. La norma di cui al comma 1 non si applica alle Associazioni zoofile, animaliste e ambientaliste nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare le adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero e di sensibilizzazione al tema della tutela del benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle normative vigenti.

Art. 17 - Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio - Esposizione di animali negli esercizi commerciali.

1. Per strutture connesse al commercio di animali di affezione s'intendono le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di

toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre femmine o dieci cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali di affezione, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.

2. Chi esercita le attività economiche riguardanti animali di affezione di cui al comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 5 del 2005, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Settore Programmazione e pianificazione urbanistica, edilizia, ambiente e SIT, indicando la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui all'articolo 5, 4° comma, della L.R. n. 5 del 17.02.2005. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole espresso dal Servizio veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività, sulla base dei requisiti minimi previsti dai regolamenti attuativi della presente legge.

3. Gli allevatori o possessori di animali d'affezione a scopo di commercio devono garantire il benessere dell'animale.

4. A tal fine è opportuno che i soggetti di cui al comma 1 siano accuditi da persone con comprovata formazione professionale sulla tutela del benessere animale.

5. E' obbligatorio che i soggetti di cui al comma 1 dispongano di un Veterinario responsabile dell'assistenza sanitaria, prestata secondo protocolli definiti in accordo con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara.

6. Gli animali domestici, cani e gatti, possono essere venduti soltanto previa certificazione attestante che nella struttura è praticata una regolare assistenza veterinaria e che l'animale non è portatore di patologie. Il certificato dovrà inoltre contenere una descrizione dell'animale ed i suoi dati identificativi, oltre al nome del destinatario della vendita.

7. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età.

8. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre animali in vetrina.

9. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, verrà disposta l'immediata chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

10. Gli animali in esposizione nell'esercizio commerciale dovranno essere sempre riparati dal sole e provvisti di acqua e cibo.

11. Le attività commerciali ambulanti e occasionali inerenti la vendita di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 37, 1° comma, relativo alle dimensioni delle gabbie.

12. per le modalità di protezione e tutela degli animali da compagnia, condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili nel commercio e nell'allevamento, si fa integralmente richiamo all'art. 5 della L.R. n. 5 del 17 febbraio 2005 e ss.mm. ed alla Delibera della G.R. del 27 marzo 2006, n. 394.

13. Il venditore di animali di affezione deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto ed è tenuto a segnalare anche alla Azienda Usl competente la vendita di cani ed i dati anagrafici dell'acquirente.

14. E' fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali di affezione a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale.

Art. 18 - Manifestazioni promosse da Associazioni animaliste ed Enti

1. Sono consentite le manifestazioni per l'adozione di animali già ospitati in strutture di ricovero promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale, i cui programmi possono prevedere esibizioni di animali da compagnia, anche di età inferiore ai 4 mesi, con giochi, dimostrazioni di agilità e capacità di apprendimento o di simpatia, sensibilizzando i cittadini al problema del randagismo e dell'abbandono degli animali. Gli animali non dovranno essere trattenuti né in gabbie, o altri strumenti similari, se non per garantire la momentanea sicurezza dell'animale.

2. Per lo svolgimento di tali iniziative, le Associazioni sono comunque tenute a richiedere al Sindaco del Comune in cui si svolgerà l'iniziativa la necessaria autorizzazione sanitaria temporanea, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, nonché l'eventuale parere, ove richiesto, della Commissione comunale di Pubblico Spettacolo.

3. Durante le manifestazioni, dovrà comunque essere garantita la presenza di un Veterinario.

4. Sono altresì consentite le mostre, le esposizioni e manifestazioni di bellezza di cani e gatti di età superiore ai 12 mesi e con copertura vaccinale per le malattie individuate dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara, organizzate da Enti e/o Associazioni.

5. Gli animali dovranno essere esposti in box di sufficiente ampiezza, per consentire agli stessi di muoversi secondo le proprie caratteristiche etologiche. Le misure dei box saranno stabilite, di volta in volta, dal Servizio Veterinario sulla base di un elenco dettagliato delle tipologie delle razze e delle dimensioni degli animali. E' consentito l'uso di gabbie o strumenti similari limitatamente al trasporto sul luogo dell'esposizione e per un brevissimo periodo di tempo.

6. Gli organismi promotori dovranno richiedere le autorizzazioni di cui al precedente comma 2 ed adempiere all'obbligo di cui al comma 3.

Art. 19 - Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. E' fatto divieto di utilizzare a scopo di spettacolo o intrattenimento, al di fuori dei casi previsti dall'art. 18, delle manifestazioni zootecniche e dei concorsi ippici, qualsiasi specie animale durante feste, sagre o festeggiamenti.

2. E' altresì vietato l'impiego di qualsiasi specie animale per iniziative pubblicitarie o dimostrative, sia che avvengano mediante esposizione o mediante sfilata, sulle pubbliche strade, vie o piazze comunali.

3. Qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato previsto dalle leggi vigenti, effettuato a scopo di lucro, che contempli in maniera totale oppure parziale l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, è soggetta alle autorizzazioni comunali temporanee, sia commerciale che sanitaria, nonché all'eventuale parere, ove richiesto, della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo.

4. Il titolare della licenza dovrà allegare alle richieste di autorizzazione, oltre all'elenco degli animali che intende esporre o utilizzare durante lo spettacolo, un'autodichiarazione di non avere carichi penali pendenti e di non aver riportato condanne penali o avere oblatto sanzioni per maltrattamento di animali; l'eventuale condanna è motivo di non concessione delle autorizzazioni.

5. Per lo svolgimento di attività circense o intrattenimento, l'Unione fa proprie le disposizioni contenute nei Decreti del Ministero dell'Ambiente e nelle delibere CITES in materia di "Criteri di mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" (in attuazione dell'art. 6 della

Legge n. 337/68), che dovranno essere integralmente applicate dal titolare dell'attività, o di altre normative/direttive che la regione dovesse emanare.

6. Il titolare dovrà altresì esibire al Servizio Veterinario competente, prima del rilascio dell'autorizzazione sanitaria, il registro di detenzione degli esemplari di specie animali.

7. Per gli animali domestici della specie canina e felina si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 18 e dell'art. 7 della Legge Regionale n. 5/2006 e ss.mm..

8. Gli animali utilizzati durante gli intrattenimenti dovranno essere coperti da apposita polizza assicurativa, che dovrà essere esibita al momento del ritiro dell'autorizzazione sanitaria temporanea. La mancata presentazione è motivo di non concessione dell'autorizzazione.

9. La verifica sull'osservanza dei criteri di propria competenza sarà effettuata dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara competente per territorio e dagli organi di vigilanza preposti almeno 48 ore prima dell'inizio dello spettacolo o intrattenimento, che dovrà esprimere il necessario parere al conseguente rilascio dell'autorizzazione. Tale verifica potrà essere effettuata durante tutto il periodo di permanenza sul territorio, ovvero prima e durante lo svolgimento degli spettacoli.

10. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento. L'attività potrà essere ripresa solo dopo aver ottemperato alle disposizioni prescritte, previa verifica da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

Titolo IV - CANI

Art. 20 - Attività motoria e attività di socializzazione

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale frequenza potrà essere ridotta in presenza di proprietari in condizioni di handicap documentato.

3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 22.

4. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico deve:

a. utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt. 1.50, fatte salve le aree per i cani individuate dai Comuni;

b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.

5. Ai cani detenuti in luoghi isolati o presso case disabitate deve essere comunque assicurato un rapporto quotidiano con il proprietario o altra persona da lui incaricata.

Art. 21 - Detenzione dei cani

1. E' vietato detenere cani legati o a catena o l'utilizzo di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti o solo temporanee di sicurezza. In questo caso, il periodo di tempo non deve essere superiore ad otto ore nell'arco della giornata, e la catena deve essere di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

2. I possessori dei cani che con il loro abbaiare, latrare, guaire o ululare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato, sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 38, primo comma, oltre a sanzioni previste da altre norme vigenti. Essendo questa norma a tutela di una corretta detenzione dell'animale, la sanzione può concorrere con quella prevista all'art. 38 del *Regolamento per la Convivenza Civile, la Sicurezza e la Qualità della Vita*, approvato con Delibera C.U. n. 14 del 29.04.2015 e s.m.i..

3. Il proprietario o detentore dell'animale, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 727 (abbandono) e 672 (omessa custodia) del Codice Penale deve garantire la custodia dell'animale e che questo non sfugga ad un controllo diretto.

4. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

3. Chi detiene un cane deve comunque conformarsi alle ordinanze del Ministero della Salute vigenti.

Art. 22 - Dimensioni dei recinti.

1. Per un cane custodito in recinto privato, la superficie di base dello stesso non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 (nove), e comunque tale da permettere all'animale un adeguato movimento fisiologico; per ogni cane in più è necessario un aumento minimo di superficie di ulteriori mq. 7 (sette). Sono comunque fatte salve eventuali norme successive al presente Regolamento.

2. Nel caso di recinti destinati ad accogliere più cani, dovrà essere verificata dal proprietario la reciproca compatibilità.

3. L'altezza e le caratteristiche costruttive del recinto devono essere tali da impedire la fuga del cane e da garantire la tutela di terzi da aggressioni, e comunque devono essere valutati in relazione alla tipologia del cane stesso. Per cani di media e grande taglia (a partire dai 30 Kg) devono avere un'altezza di almeno mt. 2, compatibilmente agli strumenti urbanistici in vigore.

4. La recinzione dell'area del recinto deve essere adeguata, integra, in buono stato di conservazione e consentire la visibilità esterna almeno su un lato. In una zona del recinto, dove non vi siano ristagni di acqua, deve essere collocata una cuccia. Questa deve essere sufficientemente coibentata, con tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra. L'area deve essere facilmente accessibile per una corretta pulizia.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai recinti preesistenti ed i proprietari/detentori hanno sei mesi di tempo dall'approvazione del presente regolamento per adeguarsi.

Art. 23 - Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche.

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore in aree pubbliche o aperte al pubblico si applicano le norme di cui al Titolo Quinto del *Regolamento comunale sulla convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita*.

Art. 24 - Aree e percorsi destinati ad attività di sgambamento dei cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi e altre aree a verde di uso pubblico, potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e recinzioni, aree e percorsi destinati a sgambamento libero dei cani, dotati anche degli opportuni servizi (distributore di palette, cassonetti dei rifiuti, acqua potabile, bacheca informativa con le prescrizioni per il corretto accesso e utilizzo dell'area).

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare

danni alle piante o alle strutture presenti, con obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

Art. 25 – Accesso dei cani guida di persone non vedenti

1. Le persone non vedenti hanno diritto, ai sensi della L. 37/1974 modificata con la L. n. 376/1988, a farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto e ad accedere con esso agli esercizi aperti al pubblico.
2. Sui mezzi di trasporto pubblico, non dovrà essere corrisposto per il cane alcun biglietto o sovratassa.

Art. 26 - Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio dell'Unione, salvo quelli per cui è previsto il divieto in osservanza delle norme esistenti o per volontà del titolare espressa con adeguata indicazione all'esterno del locale.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e la museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 27 - Struttura comunale per il ricovero di cani randagi

Il ricovero e la custodia dei cani randagi e vaganti ritrovati nel territorio comunale sono assicurati dai Comuni mediante apposita struttura di ricovero (canile intercomunale).

Art. 28 – Cani adottati da privati o strutture pubbliche o private.

1. Al fine di incentivare le adozioni dei cani ricoverati presso il canile comunale, i privati cittadini ovvero legali rappresentanti di case di riposo, case di cura, circoli aziendali, centri anziani, centri di recupero sociale, enti (pubblici o privati), organizzazioni ed associazioni site sul territorio comunale possono richiedere in adozione un cane, al quale il Comune nel cui territorio è ubicato il canile, per il tramite del soggetto gestore della struttura, assicurerà al rilascio le profilassi di protocollo (vaccinazioni, test e prevenzione della filariosi, sterilizzazione e identificazione mediante microchip).
2. I cani adottati sulla base del presente articolo, dovranno essere accuditi da una persona che se ne assume la responsabilità ai sensi delle leggi vigenti, alla quale verrà trasferita la titolarità della proprietà mediante l'iscrizione all'Anagrafe Canina.

Titolo V - GATTI

Art. 29 - Definizione

1. Per "gatto libero" si intende un animale non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende l'habitat nel quale, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono, risulti vivere in libertà una colonia di gatti.

Art. 30 – Gatti di proprietà

1. E' necessario che i gatti di proprietà che sono lasciati liberi di girare sul territorio siano sterilizzati a cura e spese del proprietario.

Art. 31- Colonie feline

1. I Comuni facenti parte dell'Unione, riconoscono l'attività benemerita dei cittadini che, come zoofili, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi. I referenti delle colonie feline sono quei privati cittadini, o appartenenti ad associazioni zoofile che, motivati dall'affetto per gli animali, liberamente scelgono di occuparsi della nutrizione e della cura degli animali, collaborando con gli organi competenti fornendo le notizie delle colonie feline a cui si dedicano in base all'esperienza acquisita.
2. Agli zoofili deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà comunale.
3. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia ed asportare o danneggiare gli oggetti impiegati per la sua gestione.
4. L'accesso degli zoofili nelle zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
5. Le colonie feline sono tutelate e gestite dai Comuni attraverso i referenti che ne richiedono il riconoscimento. Nel caso di episodi di maltrattamento, i Comuni si riservano la facoltà di procedere nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dall'articolo 727 del Codice Penale.
6. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio dell'Unione sono censite dai rispettivi Comuni in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL, le associazioni aventi finalità zoofile ed i singoli cittadini.
7. Il nuovo riconoscimento di colonie feline deve essere effettuato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL, su richiesta inoltrata ai Comuni dal referente della colonia. Il censimento deve essere annualmente aggiornato, sia in riferimento al numero dei gatti che compongono la colonia, che al numero dei gatti sterilizzati e delle loro condizioni di salute.
9. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere autorizzati dai Comuni su parere del competente Servizio Veterinario dell'Azienda USL ed esclusivamente per comprovati motivi sanitari dallo stesso Servizio accertate.
10. Finalità del censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.

Art. 32 - Alimentazione dei gatti liberi

1. Gli zoofili che gestiscono colonie feline sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, utilizzando supporti per la somministrazione di alimenti, evitandone la dispersione sul suolo e provvedendo ad una immediata pulizia, senza lasciare sul terreno piatti o contenitori dopo il pasto degli animali, ma solo la ciotola per l'acqua.
2. I Comuni possono farsi carico della realizzazione e collocazione sul territorio in cui è ubicata la colonia felina di un adeguato riparo, previo parere del servizio competente e compatibilmente alle disponibilità finanziarie dell'Ente locale.

Titolo VI - UCCELLI

Art. 33 - Detenzione degli uccelli

1. Gli uccelli, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per gli uccelli detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 34 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli uccelli, chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali è tenuto a custodirli in gabbie lavabili e comunque di dimensioni adeguate che non ne impediscano il volo e che tengano conto delle dimensioni del volatile.
2. Al detentore è fatto divieto di amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da medico veterinario. E' comunque vietato mantenere i volatili legati a trespoli.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
3. Possono essere concesse deroghe per mostre ornitologiche su motivata richiesta dell'organizzatore, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 35 - Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario.

1. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua.
2. Non devono essere usati acquari di forma sferica o sferoidale, di vetro o di materiale plastico di piccole dimensioni perché non idonei ad un corretto mantenimento dei pesci. E' vietato tenere pesci all'interno di bottiglie, fioriere o altri vasi decorativi.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, la filtrazione e l'ossigenazione (quest'ultima quando necessaria) dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate in riferimento al loro habitat naturale.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano o animale.

Titolo VIII - ANIMALI ESOTICI

Art. 36 - Modalità di detenzione di animali esotici

1. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura.
2. I proprietari di tali animali devono disporre, se la natura stessa della specie lo richiede, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o di poter scavare una tana nella terra.
3. E' fatto divieto di mantenerli in gabbie con fondo in rete.
4. E' vietato detenere costantemente animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespole.
5. E' vietato tenere rettili senza che sia rispettata un'adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele lo spettro luminoso della luce solare.
6. E' vietata la detenzione e il commercio nel territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveneno.
7. Chi detiene animali velenosi ha l'obbligo di detenere nel medesimo stabile anche almeno due dosi non scadute di siero antiveneno o di antidoto e deve poter documentare di essere in grado di effettuarne la somministrazione a sé stesso ed a terzi.

Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Sanzioni

1. Il procedimento sanzionatorio conseguente all'accertamento delle predette violazioni è disciplinato dalla legge 24.11.1981, n. 689.
2. Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato e le sanzioni già stabilite da Leggi statali, della Regione Emilia-Romagna e da altri Regolamenti, chi contravviene alle disposizioni di cui al presente Regolamento è soggetto, salvo quanto appresso specificato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 50,00 a Euro 300,00**.
3. Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato e le sanzioni già stabilite da Leggi statali, della Regione Emilia-Romagna e da altri Regolamenti, chi contravviene alle disposizioni di cui agli articoli da 10 a 13, è soggetto, salvo quanto appresso specificato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 75,00 a Euro 450,00**

Art. 38 - Criteri direttivi per l'ordinanza - ingiunzione

Al momento dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, l'Autorità competente, nel determinare la sanzione amministrativa pecuniaria dovuta per la violazione, avrà riguardo, nel rispetto dei limiti massimi di legge, a seguire i seguenti criteri direttivi:

- la sanzione è commisurata alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche;
- la sanzione non può essere inferiore o equivalente alla somma individuata quale pagamento in misura ridotta, salvo il caso in cui siano riconosciute particolari valide attenuanti desumibili da scritti difensivi ritualmente prodotti dagli interessati;
- in caso di prima violazione del provvedimento, e salvo che non esistano le particolari circostanze attenuanti di cui sopra, la sanzione stabilita nell'ordinanza ingiunzione non può essere inferiore del 150% della somma individuata quale pagamento in misura ridotta;
- in caso di reiterazione del medesimo illecito in un periodo non superiore a due anni, la sanzione viene incrementata di un ulteriore 25% sulla somma precedentemente ingiunta.

Per le violazioni al regolamento di Polizia Urbana autorità competente è il Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'Unione.

Art. 39 - incompatibilità ed abrogazione di norme

Il presente Regolamento sostituisce i Regolamenti specifici vigenti presso i comuni dell'Unione, e dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 40 - vigilanza.

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, le forze di Polizia dello Stato, gli Operatori del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara, la Polizia Provinciale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente ed il personale di altre Associazioni in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.